

N. [REDACTED] R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Bari**, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 14.02.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti; lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali; verificata la regolare costituzione del contraddittorio; esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci; ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:

[REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], **rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Aprigliano, giusta procura in atti;**

*-parte ricorrente-*

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;

*- resistente -*

e con l'intervento del

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI**

---

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**



I.1-Con ricorso, ex art. 281 *undecies* c.p.c., depositato in data 22.12.2023, [REDACTED], dopo aver allegato di essere discendente in linea retta di [REDACTED], nata a [REDACTED] (Italia) il [REDACTED], cittadina italiana alla nascita ed emigrata negli Stati Uniti senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzata cittadina degli USA, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità dello Stato suindicato versato in atti, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

I.2-Con decreto, emesso in data 11.01.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 05.06.2024, differita d'ufficio a quella del 20.09.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, cui ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore delle ricorrenti, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento della domanda. I.3-

Il Ministero dell'Interno si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con memoria difensiva, depositata telematicamente in data 09.05.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.

I.4-Il Pubblico Ministero non è intervenuto né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.

II.2-Orbene, a norma dell'art. 4 del previgente Codice Civile del 1865, vigente allorquando l'ava dei ricorrenti, aveva generato il primo discendente, “È cittadino il figlio di padre cittadino”.

II.3-Tale disposizione deve essere letta ed interpretata, alla luce della sentenza n.30 del 9.02.1930, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. A sostegno di tale decisione la Consulta ha, in particolare, osservato che tale disposizione “è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna.



II.4-Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.

II.5-Sulla portata applicativa della citata pronuncia, sono, altresì, intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.4466/2009 chiarendo che *“Per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.*

II.6-Acclarata la possibilità di riconoscere la cittadinanza italiana per discendenza diretta, anche in linea materna, deve, innanzitutto, evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'ava cittadina italiana, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.

II.7-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 *“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia*



*un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione; al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo".*

II.8-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, allegata dal ricorrente, non specificamente contestata dall'Amministrazione, si evince che lo stesso è discendente, in linea retta, di [REDACTED], nato il [REDACTED], dall'unione tra [REDACTED] e [REDACTED], emigrata negli Stati Uniti d'America, senza essersi mai naturalizzata cittadina statunitense, come da certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità peruviane.

II.9-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:

- 1) [REDACTED], nel corso della relazione con [REDACTED], ha generato in data [REDACTED];
- 2) [REDACTED], a sua volta, nel corso dell'unione di fatto con [REDACTED] ha dato alla luce in data [REDACTED], l'odierno ricorrente [REDACTED].

II.10-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti della sig.ra [REDACTED] si siano stabiliti negli Stati Uniti, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa *iure sanguinis* in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.

II.11-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 *"Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia"*.

II.12-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 *"L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO*



*ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE"*

II. 13-In definitiva, avendo, per un verso, il ricorrente provato la discendenza in linea diretta dall'ava, cittadina italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, la quale non ha nemmeno contestato i presupposti per l'accoglimento della domanda, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostantive all'acquisto, da parte del ricorrenti, della cittadinanza *iure sanguinis*, lo stesso deve essere dichiarato cittadino italiano.

III. 1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur costituendosi in giudizio, non ha, tuttavia, resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, come eccepito dal Ministero, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, con ricorso depositato in data 22.12.2023, così provvede:

- A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto, che [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED] è cittadino italiano;
- B. ORDINA, per l'effetto, al Ministero dell'interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,



nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Bari, addì 28.02.2025.

Il Giudice

*Enzo Davide Ruffo*

